

REGOLAMENTO (CE) N. 1734/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾ in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98⁽⁴⁾ ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96; che l'articolo 5 dello stesso regolamento istituisce un limite di garanzia il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto; che occorre quindi fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 1998/1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 39,259 ECU/100 kg netti, franco produttore, per le pere Williams e Rocha destinate alla produzione di pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento, per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta, è pari a 12,517 ECU/100 kg.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 11.